

Prot. N° 6 / PM

IL SINDACO

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO il Testo Unico degli enti locali del 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l' articolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3753 del 6 aprile 2009 recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

CONSIDERATO che il terremoto continua a manifestarsi con la frequente ripetizione di fenomeni sismici anche di violenza intensa;

CONSIDERATO che dalle informazioni acquisite dagli organi tecnici tali eventi sono destinati a proseguire ancora per un periodo di tempo indeterminato;

RITENUTA la necessità di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente per evitare l'esposizione a pericolo di crolli l'incolumità delle persone;

SENTITO il Commissario delegato per l'emergenza sopra indicata;

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

il divieto di accesso a chiunque nel Comune di L'Aquila nell'area compresa tra Via della Crocerossa, Via Vicentini, Via XX Settembre, Viale Francesco Crispi, Viale di Collemaggio e Via Strinella, , nonché il divieto di percorrenza di Via XX Settembre e di Viale Francesco Crispi nel tratto compreso tra Via Vicentini e Viale di Collemaggio, fino al 31 maggio 2009.

L'accesso all'interno dell'area predetta o di percorrenza dei tratti di strada sopra indicati, sarà unicamente consentito al personale del VVF, delle forze dell'ordine, del Dipartimento della protezione civile ed altro personale debitamente autorizzato dall'Autorità comunale.

ORDINA

Alla polizia municipale di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza.

L'Aquila 8 aprile 2009

IL SINDACO
MASSIMO CIALENTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Terremoto Abruzzo



- UUUU
- VIABILITÀ
- SERV. ESSENZIALI

ENTRATA

Prot n° 0003887 del 30/04/2009

COMUNE DI L'AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

29.04.09

Ordinanza n. 73 del 29 aprile 2009

Oggetto: Sisma 6 aprile 2009
Misure urgenti al fine di fronteggiare l'emergenza.

IL SINDACO

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, N. 225;
VISTO il Testo Unico degli enti locali del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 54;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed in particolare l'articolo 1, comma 3;
CONSIDERATO che il terremoto continua a manifestarsi con la frequente ripetizione di fenomeni sismici anche di violenta intensità;
CONSIDERATO che dalle informazioni acquisite dagli organi tecnici tali eventi sono destinati a proseguire ancora per un periodo di tempo indeterminato;
RITENUTA la necessità di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente per evitare l'esposizione a pericolo di crolli l'incolumità delle persone;
VISTA l'ordinanza sindacale n. 6 del 9 aprile 2009 e della successiva modifica del 18 aprile 2009;
TENUTO CONTO della costante esigenza dei residenti e di tutti coloro che avevano interessi economici e non di accedere nell'area interdetta;

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

il divieto di accesso nella città di L'Aquila nell'area compresa tra Via della Croce Rossa, Via Vicentini, Via XX Settembre, Viale Francesco Crispi, Viale Collemaggio, Via Strinella, nonché il divieto di percorrenza di via XX Settembre e Viale Francesco Crispi nel tratto compreso tra Via Vicentini e Viale Collemaggio, fino al 31 maggio 2009, fatta eccezione al personale del VVF, delle forze dell'ordine, dal Dipartimento della protezione civile, della Polizia Locale ed alle persone preventivamente autorizzate dal personale del VVF, per quanto attiene alla incolumità pubblica. Si chiarisce, per quanto utile, che le strade suddette delimitano la zona interdetta ma sono di per sé percorribili ad eccezione di Via XX Settembre e Viale Crispi che sono invece interdette alla circolazione.

CONFERMA

Il ripristino del transito veicolare in Viale Graziasso dall'incrocio semaforico fino alla Fontana Luminosa con chiusura del traffico di Corso Vittorio Emanuele e di Viale Duca degli Abruzzi.
Il ripristino del transito veicolare in Via Caldora, dal tunnel di Collemaggio, Via Incobucci, fino all'ingresso del palazzo del Consiglio Regionale.

ORDINA



COMUNE DI L'AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- 1) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce le ordinanze n. 6/PM del 9 aprile 2009 e prot. 381 del 18 aprile 2009.
- 2) Agli organi competenti di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza viene comunicata:

- alla Prefettura di L'Aquila;
- alla Questura di L'Aquila;
- al Comando Carabinieri di L'Aquila;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- al DICOMAC;
- al COMI.



IL SINDACO
(Dott. Massimo Ciaffentini)

COMUNE DELL'AQUILA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
TERREMOTO ABRUZZO
Prot n° 0004485 del 01/05/2009
----- ENTRATA -----

COORDINAMENTO
TUTTE LE FUNZIONI

01/05/09

ORDINANZA M. 10/11/09 PROT. N. DEL 26/04.2009

Il Sindaco

Premesso

Che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità.

Che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili con conseguente elevato numero di sfollati.

Rilevato che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici, nonché di assicurare minime condizioni di sicurezza nel centro edificato.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, soprattutto quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo.

Vista la nota in data 25.04.2009 a firma del direttore della DI.COMA.C, prof. Bernardo De Bernardinis, con la quale è stato trasmesso il risultato del sopralluogo effettuato il 24.04.2009 dal prof. Gianfranco Totani in località Vasche del Vento da cui si evince una situazione di rischio frana estremamente elevata che interessa una vasta area su cui insistono edifici di civile abitazione e pertanto si chiede l'immediata interdizione dell'area come individuata nella cartografia allegata alla scheda tecnica di sopralluogo.

Che a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data odierna dal prof. Gianfranco Totani e dal rappresentante del Comune presso il COM 1, ing. Renato Amorosi è stata

confermata la situazione di alto rischio presente nell'area compresa tra Via Vasche del Vento e Via Tito Pellicciotti ed individuati i luoghi di interdizione.

Visti

Il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni

L'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981, N. 66

L'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

L'art. 15 della legge 24.02.1922, n. 225

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati il divieto di accesso a persone e mezzi in tutta l'area compresa tra via Vasche del Vento e Via Tito Pellicciotti compresa, come evidenziato nella planimetria che si allega, nella quale sono anche riportate le barriere di interdizione fisse da porre in essere.

Per motivi di sicurezza il divieto di accesso nell'area di interdizione è esteso anche a quegli edifici che, allo stato attuale, non sono direttamente interessati dal movimento franoso in atto.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Carabinieri di L'Aquila;
- Comando Guardia di Finanza;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile.
- Direttore della DI.COMA.C.


E per l'esecuzione:

- Comando Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- Ufficio Tecnico Comunale C.O.M. 1,

L'Aquila, li 26 aprile 2009

Il Sindaco
tt. Massimo Calente







COMUNE DI L'AQUILA

Ordinanza N° 607 del 01.07.2009

OGGETTO: EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 – Istituzione della “ZONA ROSSA” nella Frazione di Arischia.

IL SINDACO

VISTO che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 dal un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili con conseguente elevato numero di sfollati;

VISTO che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici, nonché di assicurare minime condizioni di sicurezza nei centri edificati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

VISTO il testo unico degli enti locali del 18 Agosto 2009 n°267

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n.3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dall'emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e con particolare riferimento quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il terremoto continua a manifestarsi con la frequente ripetizione di fenomeni sismici di violenta intensità;

CONSIDERATO che con i G.T.S. (gruppi tecnici di supporto), istituiti presso i vari C.O.M. del cratere, nello specifico il C.O.M. 3 con sede nel Comune di Pizzoli Provincia dell'Aquila, è stata eseguita la ricognizione del territorio di Arischia;

CONSIDERATO che dalle valutazioni del G.T.S. sono emerse gravi problematiche connesse alla viabilità del Territorio di Arischia;

VISTA la relazione redatta dai VV.F. in data 29/06/2009 allegata alla nota prot. 7487 trasmessa dal C.O.M. 3 - Pizzoli inerente la viabilità nella frazione di Arischia.

RITENUTA la necessità di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente per garantire l'incolumità delle persone evitandone l'esposizione a pericolo di crolli;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Il divieto di accesso a chiunque nella Frazione di Arischia nelle viabilità sottoelencate:

- Via Fossato dal civico 19 al civico 31
- Via della Chiesa dal Civico 16 all'incrocio con Via Corso
- Via Martellucci dal Civico 3 all'incrocio con Via Corso
- Via della Chiesa dal DUOMO all'incrocio con Via Collebrincioni
- Via e Piazza Ursini
- Piazza del Fabbro
- Piazza Beccia, Via dei Sediari fino all'incrocio con Via Fossato
- Via Vallicella dal Civico 1a al Civico 31a
- Via Corso dal civico 2 fino al civico 172
- Via Martellucci dal civico 3 all'incrocio con via Corso
- Via ed Arco Pesce
- Via Castel dell'OVO
- Via Largo al Corso
- Via Trio del Pero
- Via I Ciantrella
- Via II Ciantrella
- Piazza dei Sali
- Via ed Arco al Corso
- Slargo Arco al Corso
- Via ed Arco Ruggeri
- Via Macello dal Civico 4 all'incrocio con Piazza Mariella e Via Corso
- Via I Palazzo dall'incrocio con Via Corso fino all'incrocio con Via II Palazzo
- Via I Palazzo limitatamente al tratto antistante il Palazzo del Barone (Piccionaia)
- Via I Crescenzi
- Via II Crescenzi
- Via Alimonti
- Via Nocicchia – Piazza Nocicchia
- Via Cani dal civico 4 a Piazza Cani
- Piazza Cani
- Via Aricavallo
- Via Soldati
- Piazza Soldati
- Via Pizzalonga
- Via Collebrincioni dal civico 22a fino all'incrocio con Via I Crescenzi
- Via Cacciano dal Via III Areluca fino a Via Arco Cacciano

L'accesso all'interno della Zona Rossa all'interno dell'area predetta o di percorrenza dei tratti di strada sopra indicati sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle forze dell'ordine, al Dipartimento della Protezione Civile; Al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila Settore Opere Pubbliche;

E' consentito altresì l'accesso a tale zona o la percorrenza dei tratti di viabilità come innanzi individuati :

- Ai reparti tecnici delle Aziende erogatrici dei servizi, Enel rete Elettrica; Enel Rete Gas, Gran Sasso Acqua SpA, Telecom Italia
- Alle Imprese formalmente incaricate dall' Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma.
- Ai proprietari degli immobili solo ed esclusivamente se accompagnati dal personale dei Vigili del Fuoco.

ORDINA

Al Settore Opere Pubbliche Ufficio Strade in coordinazione con il comando dei VV.F Vigili del Fuoco presso il C.O.M. 3, di dare Immediata esecuzione alla presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Prefettura di L'Aquila
- Alla Questura di L'Aquila
- Al Comando Carabinieri
- Al Comando Guardia di Finanza
- Alla Polizia Municipale di L'Aquila
- Alla Regione Abruzzo – Protezione Civile
- Al Corpo Forestale dello Stato
- Alla Sezione di Polizia Giudiziaria c/o Procura della Repubblica – Bazzano
- Al C.O.M. 3 - Pizzoli –
- Al Comando Carabinieri
- Enel rete Gas l'Aquila
- Enel rete Elettrica – L'Aquila
- Gran Sasso Acqua - L'Aquila
- Telecom
- Alla Segreteria generale Comune di L'Aquila
- All' Albo pretorio della Civica Amministrazione

L'Aquila 30 Giugno 2009

Il Sindaco
Dott. On.le Massimo CIALENTE



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 790 del 31.07.2009

Oggetto: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Individuazione delle "ZONE ROSSE" nelle Frazioni di L'Aquila

Premesso che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole magnitudo seguito da successive scosse di forte intensità;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

Visto il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra citati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la OPCM 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dalla emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi rivolti, tra l'altro, a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila sono state individuate aree edificate che presentano un elevato rischio per la pubblica e privata incolumità a causa del grave dissesto degli immobili danneggiati fortemente dal sisma del 6 aprile;

Che dette aree sono state prontamente delimitate e sorvegliate dai Vigili del Fuoco e dalle altre Forze dell'Ordine al fine di impedirne il libero accesso, a difesa della incolumità dei cittadini;

Dato atto che il Settore Territorio, Servizio Pianificazione, ha provveduto alla formale ricognizione e individuazione delle predette aree a rischio nelle Frazioni di: Civita di Bagno, Colle di Roio, Collesfracido, Collemare, Roio Piano, Pianola, Roio, Sant'Elia, Santa Rufina, Tempera, San Gregorio, Onna, Monticchio, Paganica;

Che le aree in questione sono state delimitate mediante le cartografie allegare come parte integrante alla presente ordinanza, ciascuna relativa ad una delle frazioni sopra elencate;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica ordinanza per vietare l'accesso alle aree sopra elencate da parte di persone e mezzi al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata evitando la esposizione al rischio di crolli;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa

Il divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate dalle cartografie allegate, come parte integrante e sostanziale, con riferimento alle Frazioni di L'Aquila: Civita di Bagno, Colle di Roio, Collefracido, Collemare, Roio Piano, Pianola, Roio, Sant'Elia, Santa Rufina, Tempera, San Gregorio, Onna, Monticchio, Paganica;

L'accesso all'interno delle aree interdette sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila – Settore Opere Pubbliche;


E' consentito altresì l'accesso a tali zone previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario per la messa in sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Di.Coma.C;
- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale dell'Aquila;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale del Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio della Civica Amministrazione;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom;

L'Aquila, li 31.07.2009

IL SINDACO
On. Massimo Cigente




COMUNE DI L'AQUILA

Settore Territorio - Servizio Pianificazione



ALLEGATO ORDINANZA
N. 290 DEL 31.07.09

Delimitazione Zone Rosse Comune di L'Aquila




Dirigente Ing. Fabrizi Vittorio


Redazione cartografica Soc.Coop. Il Poliedro




oggetto

Planimetrie







COLLEMARE

Collemare

ZONA A


835.0


841.5


Kna 4


1:1.000


100 Menti











SAN GREGORIO

S. Gregorio


ZONAAA


PI


00043

1:2.000

0 50 100 200metri









IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 1021 del 28 agosto 2009

Oggetto: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Aggiornamento della "ZONA ROSSA" della frazione di ONNA

Premesso che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole magnitudo seguito da successive scosse di forte intensità;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

Visto il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra citati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la OPCM 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dalla emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi rivolti, tra l'altro, a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la ordinanza in data 31 luglio 2009, n. 790 con la quale sono state delimitate le “zone rosse” di alcune frazioni del Comune di L’Aquila, tra le quali anche ONNA;

Vista la comunicazione in data 14 agosto 2008, n. 36757 con la quale il Vice Commissario per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati ha trasmesso una planimetria aggiornata indicante la nuova delimitazione della zona rossa della citata frazione;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica ordinanza per ridefinire i limiti della “zona rossa” della frazione di ONNA, secondo la cartografia allegata come parte integrante della presente ordinanza, e di vietare conseguentemente l’accesso a detta zona da parte di persone e mezzi al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata evitando la esposizione al rischio di crolli;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa, ed a parziale modifica della precedente ordinanza n. 790 del 31 luglio 2009,

1) Il divieto di accesso a persone e mezzi nell’area delimitata dalla cartografia allegata, come parte integrante e sostanziale, con riferimento alla “zona rossa” della frazione di Onna;

2) L’accesso all’interno dell’area interdetta sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell’Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell’Aquila;

3) E’ consentito altresì l’accesso a tali zone previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario per la messa in sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata:


- Di.Coma.C;
- Prefettura di L’Aquila;

- Questura di L'Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale dell'Aquila;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale del Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio della Civica Amministrazione;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom.

L'Aquila, lì 28.08.2009

IL SINDACO

F.to On. Massimo Cialente



ONNA

VILLICA



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 1409 dell'1-9-2009

Oggetto: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Individuazione delle "ZONE ROSSE" nelle Frazioni di Assergi, Bazzano, Camarda, Coppito, Sant'Angelo.

Premesso che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole magnitudo seguito da successive scosse di forte intensità;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

Visto il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra citati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la OPCM 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dalla emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi rivolti, tra l'altro, a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila sono state individuate aree edificate che presentano un elevato rischio per la pubblica e privata incolumità a causa del grave dissesto degli immobili danneggiati fortemente dal sisma del 6 aprile;

Che dette aree sono state prontamente delimitate e sorvegliate dai Vigili del Fuoco e dalle altre Forze dell'Ordine al fine di impedirne il libero accesso, a difesa della incolumità dei cittadini;

Che con ordinanza n. 790 del 31.7.2009 sono state formalmente individuate le "zone rosse" delle Frazioni di Civita di Bagno, Colle di Roio, Collefracido, Collemare, Roio Piano, Roio, Sant'Elia, Santa Rufina, Tempera, San Gregorio, Onna, Monticchio, Paganica;

Vista la nota in data 28.8.2009, n. 40360 del Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privato con la quale viene comunicata la delimitazione delle zone rosse riferite alle frazioni di Assergi, Bazzano, Camarda, Coppito, Sant'Angelo;

Che le aree in questione sono state delimitate mediante le planimetrie allegate come parte integrante alla presente ordinanza, ciascuna relativa ad una delle cinque frazioni sopra elencate;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica ordinanza per vietare l'accesso alle aree sopra elencate da parte di persone e mezzi al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata evitando la esposizione al rischio di crolli;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa

Il divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate dalle planimetrie allegate, come parte integrante e sostanziale, con riferimento alle Frazioni di L'Aquila: Assergi, Bazzano, Camarda, Coppito, Sant'Angelo.

L'accesso all'interno delle aree interdette sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila – Settore Opere Pubbliche;


E' consentito altresì l'accesso a tali zone previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario per la messa in sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata:


- Di.Coma.C;
- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale dell'Aquila;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale del Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio della Civica Amministrazione;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom.


IL SINDACO

On. Massimo Cialente




BAZZANO







COPITO





IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA Prot. n. 1070 Gab del 4 settembre 2009

PREMESSO

- che il territorio del Comune dell'Aquila, insieme con quello di altri centri della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, il 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole intensità, seguito da altre scosse molto significative quanto a magnitudo;
- che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in tutto il comune, originando perdite di vite umane, ferimenti e il necessario sgombero degli immobili, tanto da rendere necessaria l'emanazione della ordinanza n. 6.PM del 9 aprile 2009, con la quale è stata dichiarata la inagibilità di tutti i fabbricati del territorio comunale, salvo le successive verifiche ai sensi di legge;
- che per tali ragioni è stato definito il limite della "zona rossa" del centro storico del capoluogo, per garantire l'incolumità dei cittadini e per consentire le verifiche di staticità degli stabili e, laddove necessario, le operazioni di messa in sicurezza dei medesimi;
- che gli interventi condotti hanno consentito una prima, parziale riapertura del centro storico, solo ai pedoni, nel tratto compreso tra la Villa Comunale e piazza Duomo, come previsto dall'ordinanza di cui al protocollo n. 173 del 19 giugno 2009, tra le ore 11 e le ore 22 di tutti i giorni, con l'opportuna assistenza delle forze dell'ordine e dei corpi deputati alla sicurezza;

RILEVATO

- a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate dalle strutture tecniche del Comune e del Vice Commissario per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, è stato accertato che sono state ripristinate le condizioni di sicurezza relative al seguente percorso: Via Zara (da Porta Castello), Via Signorini Corsi, Via P. Tedeschi (anche con ingresso da Porta Leone), Piazza San Bernardino, Via San Bernardino, Quattro Cantoni, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo;
- che occorre adottare una specifica ordinanza, ad integrazione e modifica di quelle già esecutive, per consentire la riapertura del citato percorso limitatamente all'accesso pedonale e con decorrenza dal 5 settembre 2009;
- che la durata giornaliera dell'accesso pedonale deve essere limitato dalle ore 11 alle ore 22, come già previsto dalla precedente ordinanza n. 173 del 19 giugno 2009;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Prefetto dell'Aquila e dal Vice Commissario per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati;



IL SINDACO DELL'AQUILA

Visto l'articolo 16 del Dpr n. 66 del 6 febbraio 1981, l'articolo 52 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, l'articolo 15 della legge 225 del 24 febbraio 1992 e il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

DISPONE


- a) a decorrere dal 5 settembre 2009, la riapertura al solo accesso pedonale del seguente percorso ricompreso nella zona rossa del centro storico del capoluogo: Via Zara (da Porta Castello), Via Signorini Corsi, Via P. Tedeschi (anche con ingresso da Porta Leone), Piazza San Bernardino, Via San Bernardino, Quattro Cantoni, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo;
- b) l'accesso solo pedonale è consentito dalle ore 11 alle ore 22 di tutti i giorni, con la opportuna assistenza delle forze dell'ordine e dei corpi deputati alla sicurezza.

Il tutto, fermo restando le specifiche competenze del Questore dell'Aquila, in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata a:

Prefettura di L'Aquila
Vice Commissario per la messa in sicurezza
DI.COMA.C
Questura di L'Aquila
Comando Carabinieri di L'Aquila
Comando Guardia di Finanza di L'Aquila
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Corpo Forestale dello Stato
Comando 9° Reggimento Alpini
Regione Abruzzo, Protezione civile
Comando Vigili Urbani L'Aquila

L'Aquila, 4 settembre 2009


On. Dott. Massimo Cialente



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 1080.GAB del 07.09.2009

Oggetto: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Ripermetrazione della zona rossa del capoluogo di L'Aquila

Premesso che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole magnitudo seguito da successive scosse di forte intensità;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

Visto il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra citati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000;

Viste le precedenti ordinanze n. 6 del 9 aprile 2009 e n. 73 del 29 aprile 2009, con le quali è stata delimitata l'area del centro storico del capoluogo interdetta ad ogni accesso pedonale e veicolare, cosiddetta "zona rossa", mediante la individuazione delle strade che ne definiscono il relativo confine;

Vista la comunicazione in data 4.9.2009, prot. 42472, del Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, con la quale sono state trasmesse n. 3 cartografie che individuano le parti della "zona rossa" interessate ad una riapertura in conseguenza dell'avvenuto accertamento del ripristino delle condizioni di sicurezza;

Preso atto che le tre cartografie, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza, riportano in dettaglio le aree coinvolte nella riapertura con riferimento alle seguenti zone: cartografia 1: Via Duca degli Abruzzi-Viale Don Bosco; cartografia 2: Quartiere Santa Maria di Farfa; cartografia 3: Quartiere Banca d'Italia;

Dato atto che la nuova ripermetrazione della zona rossa del capoluogo è finalizzata al solo obiettivo di riaprire le zone della città per l'accesso agli edifici classificati agibili ovvero agibili con modesti provvedimenti (esiti A e B), nonché per l'accesso libero alle ditte private che intendono dare avvio dei lavori di riparazione e ricostruzione;

DISPONE

per i motivi esposti in narrativa, ed a parziale modifica delle precedenti ordinanze n. 6 del 9 aprile 2009 e n. 73 del 29 aprile 2009,

- a) di approvare una nuova ripermétrazione della zona rossa del capoluogo che consente la riapertura delle aree espressamente delimitate nelle tre cartografie allegate, come parte integrante, alla presente ordinanza e che riguardano: cartografia 1: Via Duca degli Abruzzi-Viale Don Bosco; cartografia 2: Quartiere Santa Maria di Farfa; cartografia 3: Quartiere Banca d'Italia;
- b) di dare atto che la nuova ripermétrazione della zona rossa del capoluogo è finalizzata al solo obiettivo di riaprire le zone della città per l'accesso agli edifici classificati agibili ovvero agibili con modesti provvedimenti (esiti A e B), nonché per l'accesso libero alle ditte private che intendono dare avvio dei lavori di riparazione e ricostruzione;
- c) di confermare il divieto di accesso a persone e mezzi nella restante zona rossa del capoluogo così come risulta delimitata dalle precedenti ordinanze.

L'accesso all'interno dell'area interdétta sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila – Settore Opere Pubbliche;


E' consentito altresì l'accesso all'area ancora interdétta previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario per la messa in sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata a:

- Di.Coma.C;
- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale dell'Aquila;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale del Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio della Civica Amministrazione;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom

L'Aquila, li 07.09.2009

IL SINDACO
On. Massimo Cialente



Via Duca degli Abruzzi - Viale Don Bosco

1

